Tipologia: **Fisco**
Protocollo: **2008220**
Data: **28 maggio 2020**
Oggetto: **Decreto Rilancio**
Ssldo Irap 2019 e Acconto Irap 2020

AGISCO
ASSOCIAZIONE GIOCHI SCOMMESSE

EMERGENZA CORONAVIRUS
DECRETO LEGGE 34/2020 "DECRETO RILANCIO"
IRAP: ESCLUSO SALDO 2019 E 1a RATA ACCONTO 2020

Gentile Associato,

con la presente desideriamo informarLa che **l'art. 24 del DL "Rilancio" prevede**, a favore di **imprese e lavoratori autonomi**, **l'esclusione dal versamento**:

- del **saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31.12.2019** (2019, per i "solari"), fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo d'imposta;
- della **prima rata dell'acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo** (2020, per i "solari").

L'agevolazione **compete indipendentemente dall'andamento del fatturato** e dei corrispettivi del 2020 ed è **applicabile alle imprese e a lavoratori autonomi che,** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL (vale a dire, nel 2019, per i soggetti "solari"), **hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro**.

Viene espressamente previsto che **la disposizione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea** del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Restano in ogni caso tenuti al versamento del saldo 2019 e **del primo acconto 2020** secondo le consuete modalità, **in quanto espressamente esclusi dal beneficio**:

- **gli intermediari finanziari**, le **società di partecipazione finanziaria e non finanziaria** ("vecchie" holding industriali), come definiti dall'art. 162-bis del TUIR;
- **le imprese di assicurazione** (di cui all'art. 7 del DLgs. 446/97);
- **le Amministrazioni Pubbliche** (di cui all'art. 10-bis del DLgs. 446/97).

Premessa

Ai sensi dell'art. 24 del DL 34/2020 (c.d. DL "Rilancio"), **i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020 (2019 per i contribuenti "solari"), **sono esclusi dall'obbligo di versamento**:

- ➔ del **saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31.12.2019** (2019, per i "solari");
- ➔ della **prima rata dell'acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo** (2020, per i "solari").

Contribuenti che restano obbligati al versamento

Sono **espressamente esclusi dal beneficio** (e quindi versano il saldo 2019 e gli acconti 2020 secondo le consuete modalità), **indipendentemente dal volume di ricavi**:

- ➔ gli **intermediari finanziari** (es. banche) e le **società di partecipazione finanziaria e non finanziaria** ("vecchie" holding industriali), come definiti dall'art. 162-bis del TUIR;
- ➔ le **imprese di assicurazione** (di cui all'art. 7 del DLgs. 446/97);
- ➔ le **Amministrazioni Pubbliche** (di cui all'art. 10-bis del DLgs. 446/97).

Indirizzo
Largo Arenula, 34
00186 – Roma
Codice Fiscale
05441090585

Telefono
(+39) 0668300441
(+39) 0668300442
Telefax
(+39) 0668300445

Mail
agisco@assoagisco.it
agisco@pec.assoagisco.it
Web
www.assoagisco.it

Ammontare del saldo 2019 escluso dal pagamento

In generale, il **saldo 2019 escluso da versamento è pari all'eventuale eccedenza a debito** indicata nel **rigo IR26 della dichiarazione IRAP 2020**.

Sez. II Dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)					
IR21	Totale imposta				,00
IR22	Credito d'imposta	Credito Ace: Quote annuali 1 ,00	Credito Ace: Residuo 2 ,00	Altri crediti 3 ,00	4 ,00
IR23	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione				,00
IR24	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24				,00
IR25	Acconti versati	Credito riversato da atti di recupero 1 ,00			2 ,00
IR26	Importo a debito				,00
IR27	Importo a credito				,00
IR28	Eccedenza di versamento a saldo				,00
IR29	Credito di cui si chiede il rimborso				,00
IR30	Credito da utilizzare in compensazione				,00
IR31	Credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale				,00

Per espressa previsione normativa, **rimane fermo il versamento dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2019** (2019, per i "solari"). In pratica, **anche i contribuenti che non hanno versato gli acconti relativi a tale periodo d'imposta**, pur essendo tenuti a farlo, **devono sanare l'omesso versamento tramite il ravvedimento operoso** (ex art. 13 del DLgs.472/97).

Osserva

In **assenza di ulteriori indicazioni normative,** pare ragionevole ritenere che, in tale ipotesi, **l'importo degli acconti oggetto di ravvedimento** (cui applicare i previsti interessi e sanzioni) **debba essere determinato in misura pari**:

- ➔ **all'imposta dovuta per il 2018** (90% dell'imposta dovuta per il 2018, nel caso dei soggetti ISA), tenuto presente che la prima rata deve risultare comunque non inferiore al 40% dell'importo complessivamente dovuto (ex art. 4 co. 2 lett. b) del DL 69/89);
- ➔ (se inferiore) **all'imposta dovuta per il 2019** (90% dell'imposta dovuta per il 2019, nel caso dei soggetti ISA), tenuto presente che la **prima rata deve risultare comunque non inferiore al 40%** dell'importo complessivamente dovuto.

Ammontare del primo acconto 2020 escluso dal pagamento

Il **versamento della prima rata è escluso** "nella misura prevista" dall'art. 17 co. 3 del DPR 435/2001 ovvero dall'art. 58 del DL 124/2019 e, dunque, **in misura pari al:**

- ➔ **40% dell'acconto complessivamente dovuto**, per i **soggetti estranei agli ISA**;
- ➔ **50% dell'acconto complessivamente dovuto**, **per i soggetti ISA**.

Scomputo del primo acconto 2020 dall'imposta dovuta a saldo per lo stesso 2020

L'importo del primo acconto non corrisposto è comunque **escluso dal calcolo dell'imposta dovuta a saldo per il 2020.**

Osserva

In pratica, **al fine del calcolo del saldo IRAP 2020**, dall'imposta dovuta per il 2020 (che emergerà dalla dichiarazione IRAP 2021) **andrà scomputata**, **oltre alla seconda rata di acconto che sarà effettivamente versata entro il 30.11.2020** (per i soggetti "solari"), **anche la prima** (figurativamente determinata in misura pari al 40% - o 50% per i soggetti ISA - dell'IRAP dovuta per il 2019), **pur se non versata**.

Compatibilità con le disposizioni comunitarie

La disposizione **si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione** della Commissione europea 19.3.2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Per A.GI.SCO.
Studio dott. Francesco Lerro